

ha grado parificato a quello di direttore generale ed esercita la sua azione direttiva su tutti i servizi affidati all'Ispettorato generale, compresa la vigilanza sulle opere di risanamento della città di Napoli regolata con regio decreto 8 maggio 1904, numero 180.

Il vice ispettore generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del Tesoro ha grado parificato a quello di ispettore generale.

(È approvato).

Art. 6.

Dopo l'attuazione delle tabelle organiche approvate con la presente legge, i posti di ispettore di ultima classe per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro saranno esclusivamente conferiti in seguito ad un esame di concorso scritto ed orale che accerti rigorosamente negli aspiranti una cultura specifica superiore.

Saranno ammessi al concorso tutti i funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro, che all'atto della domanda abbiano otto anni di servizio e stipendio non inferiore a lire 3,500, purchè muniti della patente di ragioniere, rilasciata da un Istituto tecnico governativo o pareggiato, o di un diploma di ragioneria conseguito presso le Regie Università o Istituti universitari, ivi compresi l'Università commerciale Luigi Bocconi in Milano, il Regio Istituto di scienze sociali Cesare Alfieri in Firenze e le Scuole superiori di commercio di Bari, Genova e Venezia.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, di un consigliere della Corte dei conti, dell'ispettore generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del Tesoro o, in sua vece, dal vice-ispettore generale, e di due professori di Università. Fungerà da segretario della Commissione un funzionario del Ministero del tesoro, di grado non inferiore a quello di capo sezione.

Le altre norme del concorso verranno stabilite con decreto reale, udito il Consiglio di Stato.

RUBINI, *presidente della Giunta generale del bilancio*. Non deve dire «diploma di ragioneria», ma «diploma di studi superiori».

ABIGNENTE, *relatore*. In questo articolo va per euritmia invertita la seconda parte; perchè è necessario parlar prima del diploma degli Istituti universitari e poi del diploma di ragioniere.

PRESIDENTE. Allora la seconda parte di questo articolo va così modificata: «purchè muniti di un diploma di studi superiori conseguito presso Regie Università o Istituti universitari, ivi compresi l'Università commerciale Luigi Bocconi in Milano, il regio Istituto di scienze sociali Cesare Alfieri in Firenze e le scuole superiori di commercio di Bari, Genova e Venezia o della patente di ragioniere rilasciata da un Istituto tecnico governativo o pareggiato». E poi come è stampato.

ABIGNENTE, *relatore*. Nell'ultima parte poi dove parla di due professori di Università bisogna aggiungere «ordinari o straordinari». Perchè spesso non si trovano i professori ordinari!

PRESIDENTE. Con queste modificazioni pongo a partito l'articolo sesto. Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato).

Art. 7.

Il Governo del Re, contemporaneamente alla presentazione del progetto di legge per l'ordinamento definitivo dell'esercizio ferroviario, e cioè entro l'anno 1906, dovrà presentare un progetto di legge per il riordinamento del servizio e del personale delle regie Avvocature erariali.

(È approvato).

Art. 8.

Agli attuali applicati di 1ª e 2ª classe delle Avvocature erariali che non conseguiranno la promozione col nuovo organico sarà corrisposta la differenza fra il precedente maggiore stipendio e quello fissato dall'organico stesso, mediante un assegno personale valutabile agli effetti della pensione.

(È approvato).

Art. 9.

I fondi attualmente stanziati in bilancio per stipendi e assegni personali agli applicati della classe transitoria istituita nelle Avvocature erariali con la legge 23 giugno 1904, n. 258, saranno, a misura che si renderanno disponibili, destinati ad aumentare gradualmente le tre classi di applicati sino al limite di 10 posti per la 1ª, di 11 per la seconda e di 17 per la terza.

(È approvato).